II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 1999
relativa ad un aiuto finanziario della Comunità per il funzionamento di taluni laboratori di riferimento comunitari nel settore veterinario e zoosanitario

[notificata con il numero C(1999) 2466]

(I testi in lingua danese, tedesca, inglese, francese e svedese sono i soli facenti fede)

(1999/587/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], modificata da ultimo dal regolamento (CE) 1258/1999 [2], in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

(1) considerando che è opportuno concedere un aiuto finanziario comunitario ai laboratori di riferimento della Comunità, da questa designati, al fine di agevolarne l'espletamento delle funzioni e dei compiti specificati dalle direttive e dalle decisioni seguenti:

— Direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica [3], modificata da ultimo dalla decisione 93/384/CEE [4],

— Direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria [5], modificata da ultimo dall'atto di adesione di Austria, Svezia e Finlandia,

— Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle [6], modificata da ultimo dall'atto di adesione di Austria, Svezia e Finlandia,

— Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini [7], modificata da ultimo dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA [8],

— Direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci [9],

— Direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi [10],

— Decisione 96/463/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, che designa l'organismo di riferimento incaricato di collaborare all'uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura [11];

(2) considerando che il sostegno comunitario deve essere subordinato all'espletamento delle funzioni e dei compiti suddetti da parte del laboratorio in questione;

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.
[2] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
[3] GU L 47 del 21.2.1980, pag. 11.
[4] GU L 166 dell'8.7.1993, pag. 34.
[5] GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.
[6] GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.
[7] GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.
[8] GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1.
[9] GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23.
[10] GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33.
[11] GU L 192 del 2.8.1996, pag. 19.

(3) considerando che, per motivi di bilancio, l'aiuto finanziario della Comunità può essere concesso per un periodo di un anno;

(4) considerando che, segnatamente a fini di controllo, occorre applicare gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 [2];

(5) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Comunità concede un aiuto finanziario alla Germania per l'espletamento delle funzioni e dei compiti affidati all'Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule di Hannover per quanto riguarda la peste suina classica di cui all'allegato VI della direttiva 80/217/CEE.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 180 000 EUR per il periodo dal 1º ottobre 1999 al 30 settembre 2000.

Articolo 2

1. La Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti affidati al Central Veterinary Laboratory di Addlestone per quanto riguarda l'influenza aviaria di cui all'allegato V della direttiva 92/40/CEE.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 30 000 EUR per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 1999.

Articolo 3

1. La Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti affidati al Central Veterinary Laboratory di Addlestone per quanto riguarda la malattia di Newcastle di cui all'allegato V della direttiva 92/66/CEE.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 75 000 EUR per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 1999.

Articolo 4

1. La Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti affidati al Pirbright Laboratory per quanto riguarda la malattia vescicolare dei suini di cui all'allegato III della direttiva 92/119/CEE.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 80 000 EUR per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 1999.

Articolo 5

1. La Comunità concede un aiuto finanziario alla Danimarca per l'espletamento delle funzioni e dei compiti affidati al Statens Veterinaere Serumlaboratorium di Aarhus per quanto riguarda le malattie dei pesci di cui all'allegato C della direttiva 93/53/CEE.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 120 000 EUR per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 1999.

Articolo 6

1. La Comunità concede un aiuto finanziario alla Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti affidati all'Ifremer di La Tremblade per quanto riguarda le malattie dei molluschi bivalvi di cui all'allegato B della direttiva 95/70/CE.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 90 000 EUR per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 1999.

Articolo 7

1. La Comunità concede un aiuto finanziario alla Svezia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti affidati all'Interbull Centre di Uppsala per quanto riguarda l'armonizzazione dei vari metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura, di cui all'allegato II della decisione 96/463/CE.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 40 000 EUR per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 1999.

Articolo 8

L'aiuto finanziario della Comunità è pagato previa presentazione di documenti giustificativi e di un rapporto tecnico da parte dello Stato membro beneficiario. Tali documenti devono essere presentati al più tardi tre mesi dopo la fine del periodo per il quale è stato concesso l'aiuto finanziario.

Articolo 9

Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 729/70 del Consiglio si applicano mutatis mutandis.

[1] GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.
[2] GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1.

Articolo 10

Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione